

**Bruxelles, 2 giugno 2020
(OR. en)**

8482/20

**FISC 122
ECOFIN 454**

RISULTATI DEI LAVORI

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
in data:	2 giugno 2020
Destinatario:	delegazioni
n. doc. prec.:	7940/20
Oggetto:	Conclusioni del Consiglio sulla futura evoluzione della cooperazione amministrativa nel settore fiscale nell'UE

Si allegano per le delegazioni le conclusioni del Consiglio sulla futura evoluzione della cooperazione amministrativa nel settore fiscale nell'UE, il cui testo è stato approvato dal Consiglio mediante procedura scritta conclusasi il 29 maggio 2020 (CM 2382/20).

CONCLUSIONI DEL CONSIGLIO

**SULLA FUTURA EVOLUZIONE DELLA COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA NEL
SETTORE FISCALE NELL'UE**

Il Consiglio:

1. ACCOGLIE CON FAVORE la valutazione della Commissione della direttiva 2011/16/UE relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e PRENDE ATTO delle conclusioni ivi contenute, da cui emergono risultati soddisfacenti e ulteriori opportunità di miglioramento delle attuali disposizioni della direttiva 2011/16/UE;
2. RITIENE che la direttiva 2011/16/UE sia uno strumento molto importante messo a disposizione dall'UE per sostenere le autorità fiscali degli Stati membri nelle attività di salvaguardia delle entrate fiscali e riscossione delle imposte e PRENDE ATTO CON SODDISFAZIONE del fatto che, nel periodo 2014-2019, l'ambito di applicazione della direttiva è stato ampliato cinque volte e ora riguarda lo scambio di informazioni finanziarie a fini fiscali tra autorità competenti degli Stati membri, i ruling fiscali transfrontalieri e gli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento, le rendicontazioni specifiche per paese, che forniscono determinate informazioni finanziarie relative alle società multinazionali più grandi, e l'accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva, nonché informazioni su meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva;

3. È FERMAMENTE CONVINTO che sia opportuno fare il punto su tali sviluppi e aggiornare la direttiva 2011/16/UE allo scopo di rendere più solido e più efficiente il sistema di cooperazione amministrativa nel settore fiscale dell'UE;
4. È CONVINTO che migliorare la cooperazione e le capacità amministrative, come pure instaurare una maggiore fiducia tra le autorità competenti degli Stati membri nel settore fiscale, continui ad essere una componente molto importante dello sforzo globale dell'UE per ridurre la frode fiscale, l'evasione e l'elusione fiscali, che sono tra le principali minacce alle entrate pubbliche;
5. RICORDA, in tale contesto, le conclusioni del Consiglio europeo del 18 dicembre 2014, nelle quali si affermava la necessità di proseguire con urgenza gli sforzi nella lotta all'elusione fiscale e all'evasione fiscale, a livello sia globale sia dell'UE, SI COMPIACE dei notevoli progressi compiuti sinora, RIBADISCE il suo impegno a favore dei principi della fiscalità internazionale e RITIENE che gli sforzi tesi a migliorare la cooperazione amministrativa al fine di contrastare la frode e l'evasione fiscali acquistino particolare rilievo alla luce della necessità di ripresa dalla crisi causata dalla pandemia di Covid-19;
6. SOTTOLINEA che le autorità fiscali degli Stati membri devono disporre di informazioni mirate di natura fiscale esaustive e di elevata qualità per poter promuovere in maniera efficace ed efficiente la certezza fiscale, ridurre gli oneri di conformità a carico dei contribuenti e affrontare le sfide fiscali derivanti dai nuovi modelli di business e dall'economia delle piattaforme digitali, e che talune disposizioni della direttiva 2011/16/UE potrebbero essere migliorate in tal senso;

7. ACCOGLIE CON FAVORE i lavori che la Commissione sta attualmente portando avanti in vista di un'eventuale modifica della direttiva 2011/16/UE con l'obiettivo di ovviare alle carenze individuate negli elementi esistenti della direttiva e di fornire alle autorità fiscali degli Stati membri informazioni utili e pertinenti sui contribuenti che generano redditi (ricavi) attraverso l'economia delle piattaforme digitali.
8. OSSERVA che diversi Stati membri hanno già iniziato ad applicare, nel loro diritto interno, disposizioni in materia di comunicazione dei redditi (ricavi) generati attraverso le piattaforme digitali e RITIENE IMPORTANTE cogliere questa opportunità per introdurre una norma comune a livello dell'UE in materia di meccanismi di rendicontazione e scambio di informazioni fiscali in quest'ambito, tenendo anche conto del fatto che, nei consessi dell'OCSE, è in corso una discussione parallela per quanto riguarda l'ottenimento delle necessarie informazioni fiscali da parte delle piattaforme digitali;
9. RICORDA le recenti modifiche del regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio che introducono obblighi in materia di raccolta di dati e conservazione della documentazione per gli operatori delle piattaforme digitali per quanto riguarda i contribuenti che generano redditi (ricavi) attraverso tali piattaforme digitali, SOTTOLINEA, in tale contesto, l'importanza di disporre di un quadro normativo dell'UE efficace e coerente e di allineare, se del caso, la direttiva 2011/16/UE e il regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011 del Consiglio per conseguire maggiore efficienza, utilità ed efficacia in termini di costi sfruttando i dati già a disposizione e tenendo debito conto delle differenze e delle sfide specifiche nel settore dell'imposizione diretta;
10. CREDE FERMAMENTE che qualsiasi nuova misura a livello dell'UE in quest'ambito dovrebbe anche essere volta a creare e mantenere parità di condizioni tra le piattaforme digitali stabilite nell'UE e quelle stabilite al di fuori dell'UE attraverso le quali sono generati redditi (ricavi) imponibili negli Stati membri;

11. CONSIDERA ESSENZIALE che la legislazione dell'UE in materia di trasparenza fiscale e scambio di informazioni continui a fondarsi sul consenso internazionale raggiunto nei consessi OCSE e che l'UE continui a fissare le priorità nell'ambito dell'impegno a livello mondiale di ridurre la frode, l'evasione e l'elusione fiscali transfrontaliere grazie alla cooperazione amministrativa;
12. È CONVINTO che i lavori sull'ulteriore sviluppo della direttiva 2011/16/UE dovrebbero promuovere un migliore uso delle informazioni scambiate tra Stati membri, anche facilitando ulteriormente l'individuazione dei contribuenti interessati, e INCORAGGIA lo scambio delle migliori prassi nazionali e internazionali in materia di lotta alla frode, all'evasione e all'elusione fiscali transfrontaliere tra autorità fiscali degli Stati membri. Poiché è altresì opportuno proseguire tali lavori nell'ambito delle attività del programma Fiscalis connesse alla direttiva 2011/16/UE, che consentono alle autorità fiscali di incontrarsi e instaurare rapporti di fiducia nonché di sviluppare ulteriormente la rete di scambio di informazioni, INVITA la Commissione a riferire regolarmente al Consiglio in merito a tali attività;
13. RITIENE che questo esercizio costituisca una buona opportunità per valutare l'efficacia degli strumenti esistenti e per cercare di adottare, ove necessario, nuove iniziative a livello dell'UE, per fare in modo che le autorità degli Stati membri interessati ottengano informazioni semplificate e puntuali in materia di frode fiscale transfrontaliera e informazioni utilizzabili sui modelli finanziari o tecnologici relativi alla frode, all'evasione e all'elusione fiscali transfrontaliere;

14. OSSERVA che nell'attuale direttiva 2011/16/UE non è prevista una procedura in materia di protezione dei dati in caso di violazione degli stessi e INVITA la Commissione a proporre opportune modifiche sostanziali della direttiva 2011/16/UE, o di altre pertinenti normative dell'UE, che permettano di garantire una migliore protezione e una maggiore sicurezza delle informazioni scambiate dalle autorità competenti degli Stati membri, come pure a proporre disposizioni per un approccio comune concernente l'obbligo in materia di scambio di informazioni in caso di violazione dei dati in uno Stato membro. Nel contempo è opportuno continuare ad adoperarsi per trovare rapidamente una soluzione amministrativa, qualora l'attuale quadro giuridico lo consenta, con l'obiettivo di migliorare la sicurezza dei dati scambiati tra le autorità interessate dallo scambio di informazioni fiscali e che agiscono in qualità di titolari del trattamento dei dati;
15. INVITA la Commissione ad analizzare le possibilità di migliorare ulteriormente l'interoperabilità tra la direttiva 2011/16/UE e la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo;
16. RICORDA le recenti modifiche del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, del 7 ottobre 2010, relativo alla cooperazione amministrativa e alla lotta contro la frode in materia d'imposta sul valore aggiunto, che hanno notevolmente ampliato l'ambito di applicazione degli strumenti di cooperazione amministrativa a disposizione delle autorità fiscali degli Stati membri;
17. RITIENE che, benché il regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio e la direttiva 2011/16/UE del Consiglio ora creino varie sinergie a livello istituzionale e tecnico, sarebbe opportuno cercare ulteriori punti di convergenza tra i due strumenti legislativi e INVITA la Commissione europea ad analizzare, tenendo debitamente conto delle differenze e delle sfide proprie al settore dell'imposizione diretta, se e in che misura sarebbe fattibile, vantaggioso e opportuno allineare ulteriormente il campo d'applicazione degli strumenti a disposizione delle autorità fiscali a norma della direttiva 2011/16/UE del Consiglio con le specifiche disposizioni del regolamento (UE) n. 904/2010 del Consiglio, laddove una maggiore convergenza risulterebbe in maggiore efficienza delle autorità fiscali degli Stati membri;

18. SOTTOLINEA che qualsiasi modifica al testo attuale della direttiva 2011/16/UE dovrebbe, tra l'altro, essere equilibrata, mentre gli obiettivi di ottimizzare i costi e gli oneri amministrativi per le imprese e le autorità competenti interessate, nonché di semplificare i requisiti di conformità, non dovrebbero essere perseguiti a scapito dell'efficienza e del funzionamento del sistema di cooperazione amministrativa in materia di fiscalità nell'UE;
19. RITIENE che sia opportuno proseguire, senza interruzioni, i lavori sull'ulteriore miglioramento della direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e INVITA la Commissione ad analizzare l'utilità, l'opportunità e la fattibilità di migliorare ulteriormente la direttiva 2011/16/UE al fine di aumentare la certezza e assicurare una maggiore chiarezza delle disposizioni esistenti, con particolare riguardo per le definizioni, allo scopo di agevolare la cooperazione amministrativa, soprattutto tenuto conto delle sfide derivanti dall'economia delle piattaforme digitali;
20. CHIEDE alla Commissione, alla luce delle presenti conclusioni del Consiglio come pure degli obiettivi fissati nella direttiva 2011/16/UE, di intraprendere tutti gli studi pertinenti e, dopo aver realizzato le analisi tecniche, le consultazioni pubbliche e le valutazioni d'impatto del caso, di presentare quanto prima al Consiglio una proposta legislativa; INVITA la Commissione ad affrontare in via prioritaria le questioni più urgenti, quali le sfide derivanti dall'economia delle piattaforme digitali, e, a tal fine, a presentare gradualmente le proposte legislative in modo da facilitare i progressi legislativi.
-